

REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3 bis, paragrafo 6,considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/88⁽⁴⁾ è stato di applicazione solo per la campagna 1985/1986; che per fini di chiarezza della normativa è opportuno abrogare detto paragrafo;

considerando che occorre precisare il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 e di modificare di conseguenza l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che occorre altresì precisare che cosa si intende per giorno di presentazione della domanda d'integrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2218/88⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione è modificato come segue:

1. All'articolo 9, il testo del paragrafo 3 è soppresso.
2. Il testo dell'articolo 10 bis è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 10 bis

1. Anteriormente alla fine del secondo mese di ogni campagna di commercializzazione e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, la Commissione fissa,

in base ai dati forniti dagli Stati membri o altrimenti ottenuti, per i semi di soia:

- la produzione stimata di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 per la campagna di commercializzazione in corso,
- la produzione effettiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1491/85 per la campagna di commercializzazione precedente,

e in conformità del paragrafo 2:

- l'eventuale adeguamento applicabile all'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione considerata.

2. L'adeguamento dell'importo dell'integrazione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85 per una data campagna di commercializzazione è costituito dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- la riduzione relativa alla campagna considerata, calcolata in base alla produzione stimata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento citato e all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85,

e

- il riporto della riduzione relativa alla campagna precedente, positivo o negativo, risultante dalla differenza tra, da un lato, la riduzione che sarebbe risultata se nel calcolo si fosse tenuto conto della produzione effettiva anziché della produzione stimata e, d'altro lato, la riduzione calcolata in base alla produzione stimata.

3. Gli importi delle integrazioni fissati in via provvisoria per una data campagna di commercializzazione prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del rispettivo adeguamento sono successivamente adeguati dalla Commissione.

4. Anteriormente al 15 ottobre gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi:

- alle superfici e alle produzioni raccolte nel corso della campagna di commercializzazione precedente,
- alle superfici e alle produzioni di cui si prevede il raccolto nella campagna di commercializzazione in corso.

(⁷) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. »

3. È inserito il seguente articolo 11 bis:

« Articolo 11 bis

1. Per giorno di presentazione della domanda d'integrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 s'intende:

(¹) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(²) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(³) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.

(⁴) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 19.

(⁵) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

(⁶) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 12.